



Decreto Dirigenziale n. 14 del 13/08/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 5 Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/1985 E S.M.I.. PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. PROGETTO UNITARIO DI GESTIONE PRODUTTIVA DEL COMPARTO C07AV_01, UBICATO NEL COMUNE DI ARIANO IRPINO, PERIMETRATO CON D.G.R.C. N. 491 DEL 20/03/2009.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L. R. 13.12.1985 n. 54;
- la L.R. 13.04.1995 n. 17;
- le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato all'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 30.12.2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 323 del 07/03/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 04/10/2011;
- la Direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali n. 920948 del 17.11.2010;
- la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 (in B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006), ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito PRAE) della Regione Campania;
- con successiva Ordinanza n. 12 del 6/7/2006 (in B.U.R.C. n. 37 del 14/8/2006), dello stesso Commissario ad Acta, sono state apportate rettifiche alla predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006;
- l'art. 25 co. 7 delle Norme tecniche di Attuazione (nel seguito NdA) del PRAE prevede che il competente dirigente regionale, tenuto conto delle esigenze di soddisfacimento del fabbisogno per ciascuna provincia in relazione alle singole categorie di materiali, individua periodicamente l'ordine prioritario e cronologico di coltivazione dei singoli comparti e dispone, quando vi è necessità, l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto;
- l'art. 25 co. 8 delle NdA del PRAE stabilisce che l'avvio della procedura di coltivazione del singolo comparto è reso noto dal competente dirigente regionale con avviso pubblico, rivolto ai titolari del diritto di proprietà o altro diritto equipollente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 della L.R. n.54/1985 e s.m.i. su superfici contigue e costituenti un unico lotto aventi un'estensione non inferiore ai 5 Ha, e contenente l'invito a manifestare entro i successivi 30 gg. la volontà di richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva;
- con Direttiva n. 920948 del 17.11.2010, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali, ha tra l'altro disposto che la manifestazione di volontà dei soggetti titolati di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 25 co. 9 delle NdA del PRAE deve avvenire entro i 90 giorni successivi all'Avviso pubblico, coordinando così la previsione del citato co. 8 dell'art. 25 con il co. 2 dell'art. 15 della L.R. 54/85 e s.m.i.;
- l'art. 25 co. 9 delle NdA del PRAE dispone che, entro i successivi 30 gg., il competente dirigente regionale accerta il possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria, necessari per la titolarità delle autorizzazioni estrattive in capo ai richiedenti e riconosce agli aventi diritto la legittimazione alla coltivazione nell'ambito del comparto di una superficie corrispondente a quella in disponibilità, eventualmente ridotta a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, che individua le singole cave, la cui estensione non può essere, comunque, inferiore ai 3 Ha;
- l'art. 25 co. 12 prevede che, entro il termine di 30 gg. dalla individuazione dei concessionari per la coltivazione delle superfici estrattive nell'ambito del comparto, il competente dirigente regionale, invita, i concessionari e legittimati alla coltivazione in regime autorizzatorio nel comparto, a riunirsi in

- consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. entro il termine di 60 gg. e, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto, a presentare il progetto unitario di gestione produttiva del comparto entro lo stesso termine; analogamente, l'art. 23 co. 3, dispone tra l'altro che il progetto unitario di gestione produttiva del comparto è presentato dagli aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive, previa fissazione dei criteri di coltivazione del comparto da parte del competente dirigente regionale con specifico provvedimento;
- il progetto unitario di gestione produttiva del comparto, secondo l'art. 23 co. 1 delle NdA del PRAE, si configura quale strumento progettuale di pianificazione del comparto estrattivo, con individuazione delle cave da coltivare e delle opere comuni da eseguirsi, ed è funzionale al coordinamento dei singoli interventi estrattivi e alla ricomposizione ambientale delle singole cave e del comparto;
 - l'art. 85 co. 1 delle NdA del PRAE ribadisce la necessità che l'esercente, o il consorzio obbligatorio tra esercenti interessati ad assolvere attività estrattiva nei comparti, disponga di un progetto che prefiguri lo scenario che verrà a realizzarsi in quella porzione di territorio, detto progetto unitario di gestione produttiva;
 - il co. 2 del medesimo articolo 85 delle NdA, precisa che il progetto unitario di gestione produttiva sarà configurato come un preliminare di progetto;
 - il rilascio delle autorizzazioni e concessioni estrattive agli aventi titolo nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e nelle aree di riserva è subordinato, secondo il co. 2 del citato art. 23 delle NdA, non solo alla costituzione del consorzio obbligatorio, ma anche alla previa approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto;
 - le autorizzazioni e le concessioni estrattive sono rilasciate, secondo l'art. 25 co. 13 delle NdA del PRAE, ai richiedenti l'autorizzazione e concessione, cui è stata riconosciuta legittimazione al rilascio e relativamente alle aree corrispondenti alle superfici in disponibilità, anche se aventi un'estensione inferiore conseguente all'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto, a seguito della presentazione del progetto di coltivazione relativo alla singola cava, anche se ha una superficie effettiva corrispondente al giacimento da coltivare inferiore ai 5 Ha;

PREMESSO, altresì, che:

- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 323 del 7/03/2007 (in B.U.R.C. n. 18 del 02/04/2007) ha proceduto ad una prima individuazione dei Comparti Estrattivi, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle NdA del PRAE su tutto il territorio regionale e per ciascun gruppo merceologico;
- con successiva delibera n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009), la Giunta Regionale della Campania ha proceduto alla perimetrazione conclusiva dei comparti estrattivi nella Provincia di Avellino;
- il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino con D.D. n. 1 del 21.01.2010 (in B.U.R.C. n. 12 del 08/02/2010), ai sensi dell'art. 25, co. 6 e 7, delle NdA del PRAE, ha individuato il seguente ordine cronologico e prioritario di coltivazione dei comparti estrattivi di gesso, di cui alla D.G.R.C. n. 491 del 20.03.2009, ricadenti nel territorio di propria competenza:

n.	Comparto	superficie (mq)	Comune
1	C07AV_01	164.265	Ariano Irpino
2	C07AV_02	58.522	Ariano Irpino
3	C19AV_01	50.131	Savignano Irpino
4	C08AV_01	83.034	Savignano Irpino
5	C19AV_02	55.509	Savignano Irpino
6	C19AV_03	55.595	Savignano Irpino
6	C19AV_04	58.324	Savignano Irpino

con precisazione che

- o ai comparti C19AV_03 e C19AV_04 è stato assegnato lo stesso numero d'ordine, in quanto essi presentano identiche caratteristiche in riferimento ai criteri di priorità definiti dalle NdA del PRAE;
- o il comparto C07AV_02 è classificato per il gruppo merceologico gesso, ricadendo nell'area suscettibile di nuove estrazioni censita nel PRAE cod. C07AV - gesso; tuttavia, risultando la

- correlata cava, con cod. PRAE 64005_03, di calcare, l'avvio della relativa procedura per la coltivazione, quando ne ricorrerà la necessità per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, sarà subordinata a specifici approfondimenti in ordine a tale aspetto;
- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) ha proceduto ad approvare, ai sensi degli articoli 10, comma 6, e 5, comma 1, delle NdA del PRAE, le Norme Specifiche Tecniche sulle Capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania, con cui sono dettati indirizzi operativi inerenti: al riconoscimento del possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva; all'individuazione di criteri di preferenza, riferiti alle capacità, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni estrattive; alla perdita e al recupero delle capacità;
 - il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino con D.D. 30 del 14.11.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 21.11.2011:
 - o ha disposto, ai sensi dell'art. 25 co. 7 e 8 delle NdA del PRAE, l'avvio della procedura di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, così come perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009);
 - o ha approvato l'Avviso Pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 co. 7 e 8 delle NdA del PRAE, recante: "L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m.i.. Art. 25 co. 7 e 8 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Avvio della procedura di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009 (in B.U.R.C. n. 22 del 6/04/2009). Invito a manifestare la volontà di richiedere l'autorizzazione e/o concessione estrattiva", con unita tavola grafica che rappresenta il comparto C07AV_01, così come perimetrato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del 20/03/2009, in sovrapposizione a mappa del Catasto Terreni;
 - il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, con D.D. n. 3 del 03.04.2012, ha accertato con esito positivo il possesso dei requisiti minimi di "capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania" approvati con D.G.R.C. n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) in capo alla società Cementi Ariano s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Camporeale 90, codice fiscale e partita IVA 01867380642;
 - con il medesimo decreto 3/2012 il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ha riconosciuto alla società Cementi Ariano s.r.l. la legittimazione alla coltivazione, nell'ambito del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, di una superficie corrispondente a quella in disponibilità di seguito indicata, eventualmente ridotta a seguito dell'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto:

Comune	Foglio	Particella n.	Superficie catastale p.lla			Superficie compresa nel comparto			Note
			ha	are	ca	ha	are	ca	
Ariano Irp.	50	2 (parte)		25	70		19	76	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	3		7	20		7	20	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	4	2	14	90	2	14	90	Cave
Ariano Irp.	50	6	6	93	10	6	93	10	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	253 (parte)	3	97	80	2	95	84	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	254 (parte)	1	73	20	1	13	90	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	255 (parte)	1	31	20	1	09	17	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	258 (parte)	3	88	40	3	83	81	Cave
Ariano Irp.	50	258 (parte)	3	88	40		4	59	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	259 (parte)	3	26	40	1	92	93	Cave
Ariano Irp.	50	259 (parte)	3	26	40	1	33	47	Sup. comparto al netto cave
Ariano Irp.	50	364		14	40		14	40	Sup. comparto al netto cave

che costituiscono l'intero comparto estrattivo, fatta eccezione che per le p.lle 267 (parte) e 361 del foglio 50, dell'estensione complessiva pari a mq 25.122, inferiore a 5 Ha;

- la Cementi Ariano s.r.l. ha prodotto contratto di affitto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino al n. 1323 serie 3 del 24/09/2012, acquisito al prot. regionale n.

- 695399 del 24/09/2012, relativo alle sopra citate part. Ile 267 (parte) (per mq 16.022,00) e 361 (per mq 9.100,00) ricadenti nel comparto estrattivo C07AV_01, recante l'espressa autorizzazione della proprietaria e dell'usufruttuaria, in favore della Cementi Ariano s.r.l., ad utilizzare i predetti terreni per l'attività di coltivazione di cava nelle forme previste e consentite dalla Pubblica Amministrazione;
- con D.D. 19 del 15.11.2012, il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ha approvato il documento recante "Fissazione dei criteri di coltivazione del comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D.G.R.C. n. 491 del 20/03/2009", ai sensi degli artt. 23 co. 3 e 25 co. 12 delle NdA del PRAE;
 - con nota n. 933821 del 17.12.2012, ai sensi dei citati artt. 23 co. 3 e 25 co. 12 delle NdA del PRAE, il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ha invitato la società Cementi Ariano s.r.l. - legittimata per quanto esposto alla coltivazione dell'intero comparto, sicché nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la costituzione del consorzio obbligatorio ex art. 24 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. ed art. 22 delle NdA del PRAE - a presentare il Progetto Unitario di Gestione Produttiva del Comparto C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, perimetrato con D.G.R. n. 491 del 20/03/2009, conformemente alla disciplina vigente in materia ed ai criteri di coltivazione del comparto stabiliti con il citato D.D. 19 del 15.11.2012;
 - con nota con nota acquisita al prot. n. 284964 del 22.04.2013, la società Cementi Ariano s.r.l. ha prodotto il Progetto Unitario di Gestione Produttiva del comparto in oggetto (nel seguito PUG), nella forma di progetto preliminare ex art. 85 delle NdA del PRAE;

CONSIDERATO che:

- l'art. 23 co. 4 delle NdA del PRAE prevede l'approvazione del progetto unitario di gestione produttiva del comparto da parte del competente dirigente regionale, con o senza prescrizioni;
- la direttiva prot. n. 332411 del 10.05.2013, resa dal competente Settore regionale Cave e Torbiere ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4, della L.R. 54/85 e s.m.i. su richiesta di questo Settore n. 302943 del 30.04.2013, chiarisce che nel caso di specie, caratterizzato da comparto coincidente con un'unica cava e PUG redatto nella forma di progetto preliminare ex art. 85 delle NdA del PRAE, questo Settore deve esclusivamente verificare, ai fini dell'approvazione, che la proposta progettuale sia conforme ai criteri di coltivazione del comparto approvati ai sensi dell'art. 25 co. 12 delle citate NdA del PRAE, dandone atto con opportuno provvedimento. Tale procedimento deve essere esperito senza richiedere sul PUG pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati di altri Enti e Autorità, tra cui le autorizzazioni in materia ambientale, i quali saranno acquisiti nella fase successiva, sul progetto definitivo della cava, completo di tutti gli elaborati previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva, secondo le modalità e procedure di cui alla L.R. 54/85 e s.m.i. e al PRAE;

PREMESSO infine che:

- con nota n. 333784 del 13.05.2013 il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, ai sensi e per gli effetti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. e della disciplina di settore richiamata in oggetto, ed in conformità alla citata direttiva prot. n. 332411 del 10.05.2013 del Settore regionale Cave e Torbiere, ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla verifica di conformità del Progetto Unitario di Gestione Produttiva del Comparto di gesso C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, prodotto dalla società Cementi Ariano s.r.l. con nota acquisita al n. 284964 del 22.04.2013, alla relativa disciplina del PRAE di cui all'art. 85 delle NdA ed ai criteri di coltivazione del comparto approvati con D.D. di questo Settore n. 19 del 15.11.2012;
- con nota n. 336391 del 13.05.2013, il Settore del Genio Civile di Ariano Irpino, istruiti gli atti giusta relazione istruttoria prot. n. 335379 del 13.05.2013, ha richiesto chiarimenti e integrazioni al PUG;
- la società Cementi Ariano s.r.l. ha riscontrato la citata richiesta di integrazioni n. 336391/2013, con nota acquisita al n. 545095 del 26.07.2013, trasmettendo documentazione progettuale integrativa, in unico esemplare;

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile del procedimento, acquisita al n. 583690 del 13.08.2013, con la quale si accerta che il PUG acquisito al prot. n. 284964 del 22.04.2013, e successive integrazioni prot. n. 545095 del 26.07.2013, è conforme alla relativa disciplina del PRAE ed ai criteri di

coltivazione del comparto approvati con D.D. di questo Settore n. 19 del 15.11.2012, ritenendolo meritevole di approvazione, con precisazioni e prescrizioni, adottate anche nel dispositivo del presente provvedimento;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento p.i. Giovanni Mazzariello e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo e dal Dirigente del Servizio Sergio Albanese prot. n. 583699 del 13.08.2013;

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato:

- di approvare il Progetto Unitario di Gestione Produttiva (PUG) del Comparto di gesso C07AV_01, ubicato nel Comune di Ariano Irpino, prodotto dalla società Cementi Ariano s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Camporeale 90, codice fiscale e partita IVA 01867380642, con nota acquisita al n. 284964 del 22.04.2013, e succ. int. acquisite al n. 545095 del 26.07.2013, con le seguenti precisazioni e prescrizioni:
 - 1) l'approvazione è resa nei limiti definiti dalla direttiva del Settore regionale Cave e Torbiere prot. n. 332411 del 10.05.2013, secondo la quale nel caso di specie, caratterizzato da comparto coincidente con un'unica cava e PUG redatto nella forma di progetto preliminare ex art. 85 delle NdA del PRAE, a tal fine si deve esclusivamente verificare che la proposta progettuale sia conforme ai criteri di coltivazione del comparto approvati ai sensi dell'art. 25 co. 12 delle citate NdA del PRAE, dandone atto con opportuno provvedimento – il presente nella fattispecie - con precisazione che tale procedimento deve essere esperito senza richiedere sul PUG pareri, nulla osta, assensi e autorizzazioni comunque denominati di altri Enti e Autorità, tra cui le autorizzazioni in materia ambientale, i quali saranno acquisiti nella fase successiva, sul progetto di coltivazione della cava, completo di tutti gli elaborati previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione estrattiva, secondo le modalità e procedure di cui alla L.R. 54/85 e s.m.i. e al PRAE;
 - 2) il rilascio del PUG vistato da quest'ufficio alla società Cementi Ariano s.r.l. è subordinato alla previa consegna, da parte della società a quest'Ufficio, di un secondo esemplare del medesimo PUG in originale, timbrato e sottoscritto congiuntamente dai professionisti incaricati, nel rispetto dell'art. 77 delle NdA del PRAE;
 - 3) il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà dimostrare il rispetto dei valori limite del piano comunale di zonizzazione acustica, nonché della disciplina di tutti i vincoli gravanti sul comparto, o parti di esso;
 - 4) il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà essere corredato della documentazione e delle certificazioni inerenti l'indagine geomineraria, i saggi, gli scavi geognostici e le trincee citati nel PUG, nonché della documentazione e delle certificazioni delle ulteriori indagini, eventualmente necessarie ai fini della redazione del progetto di coltivazione e ricomposizione medesimo;
 - 5) con riferimento all'ubicazione delle aree dedicate all'esercizio dell'attività estrattiva rispetto al torrente Cervaro, alla luce del vincolo paesaggistico vigente ex D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà debitamente documentare, con elaborati topografici di precisione nella scala idonea, il rispetto delle distanza minima di 150 m normativamente prevista, in adempimento all'art. 7 delle NdA del PRAE e all'art. 4 co. 5 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
 - 6) con riferimento alla distanza tra gli scavi e le opere e/o infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà debitamente documentare, con elaborati topografici di precisione nella scala idonea, il rispetto delle distanza minima di mt 50,00 prevista dall'art. 4 co. 2 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012; tanto con specifico riferimento alla strada vicinale Caccarone ed alla restante viabilità pubblica, in relazione alla quale, peraltro, nel seguito si rendono ulteriori prescrizioni;
 - 7) con riferimento alle misure per ridurre l'impatto acustico, atmosferico e percettivo dell'area destinata all'attività estrattiva e per evitare la ricaduta delle polveri, il progetto di coltivazione e

- ricomposizione della cava dovrà debitamente documentare, con relazioni ed elaborati grafici in scala idonea, il rispetto delle prescrizioni fornite dagli artt. 4 e 5 co. 12 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
- 8) il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà debitamente dimostrare il rispetto delle disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523 in relazione al torrente Cervaro. Tale circostanza non appare soddisfatta per alcuni tratti della viabilità prevista nel PUG, ancorché a livello preliminare, per il transito degli automezzi dediti al trasporto del materiale, con specifico riguardo alle distanze di rispetto stabilite dall'art. 96 del citato R.D. 523/1904, e con precisazione che la distanza di rispetto va misurata a partire dal più esterno (rispetto all'alveo) tra il limite catastale e il piede degli argini del torrente.
- La rete viaria dovrà essere, all'uopo, compiutamente definita anche su mappa catastale, e per la rete viaria pubblica, dovrà essere indicata anche la relativa classificazione secondo il vigente codice della strada.
- Infine, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà documentare il rispetto delle prescrizioni per la viabilità previste dall'art. 4 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
- 9) con riferimento al sistema di regimazione delle acque, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà documentare il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 4 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. n. 19 del 15/11/2012.
- Esso dovrà contemplare un capillare sistema di raccolta e smaltimento delle acque, del quale dovranno essere prodotti esaurienti dettagli costruttivi, onde evitare fenomeni erosivi e calanchivi. Il sistema di raccolta e la vasca di laminazione dovranno essere adeguatamente dimensionati con calcoli idrologici;
- 10) con riferimento alla manutenzione delle opere di ricomposizione ambientale, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà documentare il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 5 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
- 11) in ordine agli aspetti geologico-geotecnici, ed alle prescrizioni al riguardo fornite dai *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà:
- documentare la caratterizzazione geotecnica dei terreni e la modellazione geotecnica del sottosuolo, ed essere corredato delle indagini e prove geognostiche e geotecniche all'uopo necessarie, con relative elaborazioni ed interpretazioni;
 - dimostrare, con idonee verifiche, estese ad una zona sufficientemente ampia a monte e valle della zona di intervento, la stabilità delle aree alla luce della caratterizzazione e modellazione sopra richiamate, nello stato di fatto, nelle fasi di scavo ed intermedie e nella configurazione finale, secondo le specifiche disposizioni normative vigenti, avendo anche riguardo alla pendenza dei fronti rispetto all'inclinazione delle superfici di discontinuità strutturale, come previsto dall'art. 5 co. 8 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
- 12) con riferimento alla specificazione dei movimenti di terra (quantità, natura, destinazione, ecc.), il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà documentare il rispetto delle relative disposizioni delle NdA del PRAE e dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012, con precisazione che la soluzione prospettata nel PUG, ancorché con livello di approfondimento di progettazione preliminare, secondo cui il materiale sterile verrà tutto allocato nell'area denominata dei *servizi*, non si ritiene rispondente ai criteri per la ricomposizione normativamente previsti, nonché alla necessità di garantire idonee condizioni di stabilità dei versanti, sia in termini assoluti che rispetto allo stato di fatto;
- 13) con riferimento all'attuale morfologia dei luoghi, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà essere corredato di rilievo topografico di precisione dello stato di fatto, costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici in idonea scala;
- 14) con riferimento all'ipotesi di sistemazione finale, il progetto di coltivazione e ricomposizione della cava dovrà garantire la ricomposizione ambientale dell'area, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 54/85 e s.m.i., delle NdA del PRAE e dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19 del 15/11/2012;
- 15) resta fermo l'obbligo, richiamato anche dall'art. 6 dei *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19

del 15/11/2012, di rispettare, nel progetto di coltivazione e ricomposizione della cava, le disposizioni del D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e s.m.i., della L.R. 13.12.1985, n. 54 e s.m.i., del PRAE, del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, degli stessi *criteri di coltivazione* approvati con D.D. 19/2012 e di tutta la disciplina di settore in genere vigente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione;
- al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - A.G.C. 15, Settore 12;
- al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. - A.G.C. 01, Settore 02;

in forma cartacea:

- al Comune di Ariano Irpino, per quanto di competenza, e per la pubblicazione all'albo pretorio del presente decreto;
- alla società Cementi Ariano s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV) alla contrada Camporeale 90, codice fiscale e partita IVA 01867380642.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)